



**Unione dei Comuni  
Valle del Pardu e dei Tacchi  
OGLIASTRA MERIDIONALE**

**Gairo – Jerzu – Osini – Perdasdefogu – Tertenia – Ulassai – Ussassai**  
**Sede legale: vico III Dante, 7 – tel. 0782/215145 - Sede protocollo: P.zza Europa, 1 - tel. 0782/79031**  
**fax: 0782/787004 - Osini (Og) – P.I. 91009340919**  
**[www.unionetacchiogliastra.it](http://www.unionetacchiogliastra.it)**

**SERVIZIO SOCIALE**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 519 DEL 29/11/2021**

Prot. n. 1300 del 29/11/2021

**OGGETTO:** Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.  
  
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. ANNO 2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamati:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 431, la quale, all'art. 11, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla GU n. 167 del 19/7/1999) come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021;
- la deliberazione della G.R. n. 37/40 del 09/09/2021, avente quale oggetto *“Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11”*;

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 61 del 23/11/2021;

**RENDE NOTO**

che, con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 519 del 29/11/2021 è indetto concorso pubblico per la formazione di una graduatoria di aspiranti beneficiari del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione – annualità 2021, cui possono accedere tutti i cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione *“Valle*

*del Pardu e dei Tacchi” - Ogliastro meridionale*, in condizioni di disagio economico ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

#### **ART. 1 – FINALITA’**

Il presente bando è rivolto a tutti i comuni della Sardegna e ha il fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'anno 2021.

#### **ART. 2 – DESTINATARI**

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata. L'ente può attribuire sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica. L'ente può destinare le eventuali risorse non utilizzate per i titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà pubblica, a favore dei titolari di contratti di locazione in alloggi di proprietà privata o viceversa anche oltre il limite del 10% dello stanziamento.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

#### **ART. 3. - REQUISITI ECONOMICI PER OTTENERE I BENEFICI**

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00;
- Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

#### **ART. 4. - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ( $C=CA-CS$ ). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

#### **ART. 5. - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI**

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

##### **Reddito/Pensione di cittadinanza**

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi .... non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

##### **Fondo inquilini morosi incolpevoli**

Alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

##### **Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)**

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998".

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

## **ART 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE E VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA**

Il Responsabile del procedimento provvederà all'istruttoria delle istanze pervenute, redigerà l'elenco degli idonei che sarà approvato con determinazione del Responsabile dell'Area, successivamente pubblicata all'albo pretorio e sul sito comunale.

## **ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'Ente provvederà all'erogazione del Contributo, previo accreditamento, dei fondi, da parte della Regione autonoma della Sardegna.

Qualora l'importo del finanziamento sia inferiore al fabbisogno stimato, i contributi saranno concessi in misura proporzionale, in maniera da soddisfare, anche parzialmente, tutte le richieste. I beneficiari, al fine dell'ottenimento del contributo, saranno invitati a presentare le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2021, le quali dovranno contenere:

1. nominativo e firma del locatore;
2. nominativo del conduttore;
3. importo del canone;
4. causale;
5. periodo a cui il canone si riferisce.

## **ART 8 - TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le richieste vanno inoltrate utilizzando i moduli appositamente predisposti e disponibili presso gli Uffici Servizi Sociali Comunali e **dovranno pervenire improrogabilmente all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni (anche per il tramite degli Uffici di protocollo dei comuni di residenza) entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2021.**

**Le domande presentate oltre tale data non verranno prese in considerazione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti.

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, dovranno indicare l'indirizzo al quale trasmettere le eventuali comunicazioni relative al concorso ed essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, quali:

1. copia del contratto di locazione in essere;
2. copia mod. F 23 attestante il pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso, in alternativa copia di adesione al Decreto Legislativo 23/2011, art. 3, "Cedolare Secca" da parte dell'Agenzia delle Entrate;
3. copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2021;
4. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
5. (solo per i cittadini extracomunitari): possesso di un regolare titolo di soggiorno;
6. copia della certificazione ISEE dell'anno 2021.

## **ART 9 - UFFICIO DI RIFERIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'operatore sociale del comune di riferimento.

## **ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del RGPD i dati forniti attraverso i moduli domanda sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in

accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

**ART. 11 - NORMA FINALE**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Ente procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Osini, lì 29/11/2021

Il Responsabile del Servizio Sociale  
*Giuseppe Cabizzosu*

Scadenza: 20/12/2021

All'Unione dei Comuni  
"Valle del Pardu e dei Tacchi"  
Ogliastra meridionale

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
ANNO 2021

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

telefono (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Cod. fisc. \_\_\_\_\_;

CHIEDE

la concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione ex art. 11, comma 3°, della Legge 9.12.1998, n. 431, per l'anno 2020 (gennaio – aprile).

A tal fine consapevole che:

1. le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
2. in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall'eventuale beneficio acquisito ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000:

1. di essere residente nel Comune di \_\_\_\_\_;
2. di essere residente, alla data della pubblicazione del bando, nell'alloggio per il quale chiede il contributo;
3. il possesso, (per gli immigrati) del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;
4. di essere titolare di un contratto di locazione per abitazione principale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di residenza e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il competente Ufficio del Registro;
5. che l'importo annuo del canone al netto degli oneri accessori è di € \_\_\_\_\_;
6. che l'unità immobiliare in locazione non è classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
7. che il contratto di locazione non è stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
8. che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulta titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze dello stesso nucleo ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89;
9. che il proprio nucleo familiare è così composto (*fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica (risultante dallo stato di famiglia) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 .05. 1989 n. 223 e*

dell'art. 1-bis del D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221 e successive modificazioni):

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data nascita	Relazione parentela con il dichiarante
1 (dichiarante)				
2				
3				
4				
5				
6				

1. che il reddito ISEE dell'intero nucleo familiare, in corso di validità, è di € \_\_\_\_\_ ;
2. di non aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo stato o da Enti Pubblici;
3. di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
4. di essere informato/a, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Allega copia di:

- attestazione ISEE in corso di validità;
- ricevute pagamento canone di locazione riferite al periodo di riferimento (almeno periodo gennaio – aprile 2020);
- copia del documento d'identità del richiedente;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato.

Non saranno prese in considerazione le domande che non siano compilate in tutte le parti prescritte o pervenute oltre il termine perentorio di scadenza.

\_\_\_\_\_ lì \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma del dichiarante)

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante  
(Art. 13 Decreto legislativo 30.06.2003 n° 196)

come modificato dal GDPR 679 del 2016 e le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

I dati acquisiti con la presente dichiarazione:

- Devono essere forniti per determinare il diritto alla prestazione sociale di cui all'oggetto;
- Sono raccolti dall'Unione dei Comuni in quanto ente erogatore ed utilizzati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per la quale la presente dichiarazione è resa;
- Possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni certificanti per i controlli previsti.

Il dichiarante ha diritto, in ogni momento, di ottenere (art.7 D. lgs 196/2003):

- a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- b) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.